

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 958

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, BATTAGLIA, GRIPPALDI,
MAIORCA, MOLTISANTI, PRESTI, RAGNO, SCALONE, XIUMÈ
e PORCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1994

Ripristino del contributo di solidarietà nazionale da parte
dello Stato alla Regione siciliana per il quinquennio
1994-1998 in base all'articolo 38 dello Statuto

ONOREVOLI SENATORI. - L'autonomia speciale concessa alla Sicilia con lo Statuto approvato con regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, già entrato a far parte integrante della Costituzione della Repubblica, approvata dall'Assemblea costituente nella seduta del 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ha come principale finalità l'elevazione sociale ed economica dell'isola.

Tra gli articoli dello Statuto che regolano i rapporti fra lo Stato e la Regione siciliana, assume particolare importanza l'articolo 38, che stabilisce:

a) che lo Stato versi annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegare, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici;

b) che tale somma debba tendere a bilanciare il divario fra i redditi di lavoro nella Regione rispetto alla media nazionale;

c) che la suddetta assegnazione debba essere sottoposta ad una revisione quinquennale con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il computo di cui alla lettera b).

Il citato articolo 38 è stato applicato prima in maniera riduttiva - non attraverso sistemi tendenti a bilanciare concretamente il minore ammontare dei redditi da lavoro nella Regione in confronto della media nazionale, ma rapportando il contributo ad una percentuale del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia che, fissata al 95 per cento nel 1984, è stata poi ridotta, a partire dal 1989, all'86 per cento - e, dal 1990, è stato nella sostanza

soppresso, in palese violazione della Costituzione della Repubblica di cui, come si è detto, lo Statuto speciale siciliano è parte integrante (articolo 116 della Costituzione).

Infatti, l'ultimo contributo alla Regione per detto titolo è stato concesso col decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha stabilito la erogazione a suo favore per gli anni 1989 e 1990 rispettivamente di lire 1.400 miliardi e di lire 210 miliardi.

Dopo il 1990 la Regione siciliana non ha ricevuto alcun contributo e nessuna legge in proposito è stata approvata dal Parlamento.

Di contro alla Sicilia sono rimaste tutte le raffinerie che da decenni inquinano l'aria ed il mare, impedendo il decollo turistico di zone come quelle di Augusta, Melilli, parte del Siracusano, Gela e Milazzo.

Inoltre, l'imposta di fabbricazione riscossa in Sicilia, che per il 1993 ha dato un gettito di lire 2.519 miliardi ed il cui importo stimato per il 1994 è di lire 2.626 miliardi, mentre in precedenza veniva impiegata per rispettare il dettato costituzionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto, ora viene incassata dallo Stato impoverendo sempre di più la Sicilia.

Con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge si provvede pertanto a stabilire il contributo dello Stato alla Regione siciliana, a titolo di solidarietà, per il quinquennio 1994-1998. Tale contributo è commisurato al 100 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

Con gli articoli 2 e 3 si stabiliscono, rispettivamente, le procedure per il versamento del contributo alla Regione siciliana e gli occorrenti mezzi di copertura finanziaria del provvedimento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consapevoli delle caratteristiche istituzionali che il contributo riveste ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto e della chiara giurisprudenza interpretativa fornita in materia dalla Corte costituzionale, i proponenti ritengono peraltro che la unilaterale determinazione da parte dello Stato dello stesso contributo non possa non tener conto del quadro complessivo dei rapporti finanziari con la Regione.

I proponenti invitano altresì il Governo a voler attivare al più presto la commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, ai fini del coordinamento finanziario, secondo le previsioni, sinora inattuate, dell'articolo 12, secondo comma, numero 4) della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. La conclusione di tale lavoro potrà consentire di verificare la congruità dei parametri che si propone di adottare con il presente disegno di legge ai fini di un adeguato equilibrio nella definizione del contributo statale nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana. Di conseguenza, mentre il disegno di legge viene doverosamente proposto in una prospettiva quinquennale, perchè soluzioni diverse violerebbero il disposto del citato articolo 38, l'aspettativa dei proponenti è che, ben prima della fine del quinquennio, possano determinarsi le condizioni per una diversa determinazione da parte dello Stato dei parametri di riferimento del contributo stesso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è commisurato, per il quinquennio 1994-1998, al 100 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale della Sicilia a titolo di imposte di fabbricazione.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.600 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.